

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale
9^a legislaturaStruttura amministrativa competente:
Unità di Progetto Edilizia Abitativa

			P	A	
Presidente	Luca	Zaia	X		
Vicepresidente	Marino	Zorzato	X		
Assessori	Renato	Chisso	X		
	Roberto	Ciambetti	X		
	Luca	Coletto	X		
	Maurizio	Conte	X		
	Marialuisa	Coppola	X		
	Elena	Donazzan	X		
	Marino	Finozzi	X		
	Massimo	Giorgetti	X		
	Franco	Manzato	X		
	Remo	Sernagiotto	X		
	Daniele	Stival	X		
	Segretario	Mario	Caramel		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3171 del 14 DIC. 2010

OGGETTO: Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16 luglio 2009 – D.G.R. 28 settembre 2010, n. 2295).
Approvazione dello schema concernente l'Accordo di Programma, da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Si procede alla approvazione dello schema concernente l'Accordo di Programma, da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica da finanziarsi nell'ambito del "Piano nazionale di edilizia abitativa".

Riferisce l'Assessore Massimo Giorgetti.

Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2009, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa", articolato nelle sei linee di intervento di seguito indicate:

- costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili di edilizia residenziale ovvero promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, con la partecipazione di soggetti pubblici e/o privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa in locazione;
- incremento del patrimonio di e.r.p. con risorse dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, comprese anche quelle derivanti dalla alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
- promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati, di interventi ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori - finanza di progetto);
- agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
- programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale;

- f) interventi di competenza degli ex IACP comunque denominati o dei Comuni, già ricompresi nel Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture in data 18 dicembre 2007 e regolarmente inoltrati al Ministero, caratterizzati da immediata fattibilità, ubicati nei Comuni ove la domanda di alloggi sociali risultanti dalle graduatorie è più alta.

Nel particolare, il suddetto Piano nazionale prevede che:

1. (art. 5, comma 2 ed art. 6) in relazione a ciascun intervento edilizio finanziabile, l'onere a carico dello Stato:
 - 1.1. non può essere superiore al trenta per cento del costo di realizzazione, acquisizione o recupero degli alloggi che saranno offerti in locazione a canone sostenibile per un periodo non inferiore a 25 anni, anche trasformabile in riscatto;
 - 1.2. non può essere superiore al cinquanta per cento del suddetto costo, degli alloggi che saranno offerti in locazione a canone sostenibile per una durata non inferiore a venticinque anni;
 - 1.3. è pari al suddetto costo, nel caso di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale;
2. (art. 8) ai fini della partecipazione al Piano nazionale, le Regioni, d'intesa con gli Enti locali interessati, propongono al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di ripartizione delle risorse, un programma coordinato con riferimento alle linee di intervento evidenziate nelle precedenti lettere da b) ad e). Il proponente promuove e valuta, attraverso procedure di evidenza pubblica, le proposte di intervento candidate all'inserimento nel programma di edilizia abitativa, che pervengono dai soggetti pubblici e privati interessati;
3. (art. 9) la selezione degli interventi finanziabili è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:
 - 3.1. soddisfacimento del bisogno abitativo riferito ai soggetti di cui all'art. 11, commi 2 e 3 – lett. d), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
 - 3.2. apporto di risorse aggiuntive con particolare riferimento a quelle di provenienza privata;
 - 3.3. incidenza del numero di alloggi a canone sociale e sostenibile in rapporto al totale degli alloggi;
 - 3.4. fattibilità urbanistica e rapida cantierabilità;
 - 3.5. perseguimento di livelli elevati di efficienza energetica e sostenibilità ambientale secondo le migliori tecnologie disponibili;
 - 3.6. provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale o degli oneri di costruzione di pertinenza comunale.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8 marzo 2010, sono state ripartite le risorse del Piano nazionale di che trattasi, destinati alle linee di intervento di cui al precedente punto 2. e quantificate in complessivi euro 377.885.270,00; con detta ripartizione, alla Regione Veneto spetta l'importo di euro 22.732.444,19, corrispondente al 6,0157 per cento dell'intero importo stanziato.

Con nota prot. n. 9125 in data 3 agosto 2010, il competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto a puntualizzare e comunicare ulteriori aspetti procedurali che dovranno essere recepiti negli Accordi di programma concernenti l'housing sociale; tra questi:

- che l'eventuale auspicato cofinanziamento regionale e/o comunale, possa essere individuato, secondo i casi, in: nuove risorse disponibili, fondi FAS, fondi ex Gescal, immobili di proprietà pubblica, ricavato di programmi di vendita di immobili ex I.A.C.P. o comunque denominati;
- il Programma proposto deve riguardare più di una linea di intervento fra quelle indicate nel precedente punto 2.;

le procedure di evidenza pubblica richieste per la selezione degli interventi possono essere state svolte in relazione anche ad altri programmi (idonei di graduatorie precedenti).

Con deliberazione 28.09.2010, n. 2295, la Giunta Regionale ha:

1. approvato il programma coordinato di intervento sancito dall'art. 8, comma 1, del Piano nazionale di edilizia abitativa, prevedendo la partecipazione regionale nell'ambito delle linee di intervento, degli operatori, degli interventi e degli importi contributivi statali, ripartiti tra le Regioni con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8 marzo 2010 (alla Regione Veneto: € 22.732.444,19), il tutto come previsto nell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. approvato l'avviso pubblico necessario per la raccolta delle "manifestazioni di interesse" di settore e rivolto alla individuazione dei programmi finanziabili nell'ambito delle linee di intervento di cui alle lettere "d" (agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa) ed "e" (programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale) del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al precedente punto 1., il tutto come previsto nell'Allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento medesimo.

Con deliberazione assunta in data odierna, la Giunta Regionale ha:

- A) modificato, per le motivazioni indicate nelle premesse del provvedimento, le previsioni finanziarie indicate nelle linee di intervento "d" ed "e" del Programma coordinato di intervento approvato con precedente citata D.G.R. n. 2295/2010, come segue:
 - linea di intervento "d": da euro 3.743.370,62 ad euro 4.330.663,69 (punto 5.2. del Programma coordinato di intervento);
 - linea di intervento "e": da euro 10.000.000,00 ad euro 9.416.706,93 (punto 5.3. del Programma coordinato di intervento);
- B) approvato le graduatorie degli operatori e degli interventi finanziabili nell'ambito delle linee di intervento di cui alle lettere d) ed e) del Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16.07.2009), evidenziate negli Allegati "A" e "B", parti integranti e sostanziali del provvedimento medesimo.

Tutto ciò premesso e considerato ed al fine di dare significativa e concreta attuazione ai programmi finanziabili, anche in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del Piano Nazionale di edilizia abitativa, si palesa necessario procedere:

- alla approvazione dello schema di Accordo di Programma da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, tra l'altro, individua le procedure attuative necessarie per la prosecuzione dell'iniziativa; conseguentemente, si propone l'approvazione del testo evidenziato nell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i cui contenuti sono stati concordati e condivisi con il competente Ministero e con le altre Regioni;
- alla individuazione del soggetto regionale preposto alla sottoscrizione del suddetto Accordo di Programma nonché di quello preposto a svolgere il compito di "Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma", previsto dall'art. 6 dell'Accordo stesso e per il quale si propone di individuare il Dirigente regionale della Unità di Progetto Edilizia Abitativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2009;
- VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8 marzo 2010;
- VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 9125 in data 3 agosto 2010;
- VISTE la precedente propria deliberazione 28 settembre 2010, n. 2295 nonché quella assunta in data odierna e relativa, tra l'altro, alla approvazione delle graduatorie degli operatori e degli interventi finanziabili nell'ambito delle linee di intervento di cui alle lettere d) ed e) del Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16.07.2009), evidenziate negli Allegati "A" e "B", parti integranti e sostanziali del provvedimento medesimo;

DELIBERA

1. per l'esecuzione del "Piano nazionale di edilizia abitativa" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2009 ed indetto con deliberazione di Giunta Regionale n. 2295 del 28 settembre 2010, di approvare lo schema concernente l'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi inseriti nel Piano di che trattasi, di cui all'**Allegato "A"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incaricare l'Assessore regionale Massimo Giorgetti, o suo delegato, alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui al precedente punto 1..
3. per i motivi indicati in premessa, di individuare il Dirigente regionale della Unità di Progetto Edilizia Abitativa a svolgere il compito di "Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di Programma", previsto dall'art. 6 dell'Accordo di Programma – **Allegato "A"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
F.to Avv. Mario Caramel

Il Presidente
F.to Dott. Luca Zaia

BELLINELLO/
EDAB_APPROVAZIONE_ACCORDO_PROGRAMMA_PNEA_DGR